



Allegato Tecnico
imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile

PREMESSA	2
1. FINALITA', OGGETTO E DURATA	4
2. DEFINIZIONI	4
3. CONVENZIONI LOCALI	6
4. DELEGHE	7
5. OBBLIGHI	8
6. CORRISPETTIVI A FAVORE DEI CONVENZIONATI	10
7. CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10
8. CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO	12
9. CORRISPETTIVI PER I COSTI DI TRATTAMENTO ORGANICO	13
10. DEFINIZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN BIOPLASTICA COMPOSTABILE RILEVANTI E PRIME REGOLE PER LE ANALISI MERCEOLOGICHE	15
11. FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI	17
12. RENDICONTO E CONTROLLI A CAMPIONE	18
13. CAMPAGNE DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	19
14. DISPOSIZIONI FINALI	20

MG
1

to

[Handwritten signature]

PREMESSA

Il presente Allegato costituisce parte integrante e inscindibile dell'Accordo di programma quadro nazionale (di seguito anche solo "APQN") per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, la cui Parte Generale è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 224, comma 5 del decreto legislativo n. 152/06, tra ANCI, CONAI e i sistemi di responsabilità estesa del produttore di cui agli artt. 221 bis e 223 dello stesso decreto nel giugno 2025.

L'art. 5-bis del citato decreto stabilisce infatti che l'APQN debba essere costituito da una Parte Generale e dai relativi Allegati Tecnici per ciascun materiale di imballaggio.

BIOREPACK è il consorzio di filiera del sistema CONAI per il riciclo organico assieme alla frazione organica umida dei rifiuti urbani (di seguito anche solo "Umido urbano"), dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile (art. 1, comma 2, e art. 3, comma 3, Statuto Biorepack). Lo statuto del consorzio è stato approvato - ai sensi dell'art. 223 d.lgs. n. 152/2006 (d'ora in avanti "T.U.A.") - con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE), di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT) del 16.10.2020 e pubblicato in GU del 14.11.2020. Lo Statuto del consorzio è stato, altresì, riconosciuto conforme alle disposizioni dettate in materia di responsabilità estesa del produttore, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica R. 0000253 del 10.7.2024.

Il consorzio, nell'ambito del panorama europeo, è il primo sistema di responsabilità estesa del produttore specificamente dedicato alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme all'Umido urbano.

L'APQN prevede nel Capitolo 4, lett. A, punto 26, l'attuazione da parte dei Comuni di adeguati sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti organici e l'informazione ai consumatori sul corretto conferimento congiunto dei rifiuti di imballaggio in materiale biodegradabile e compostabile.

ANCI, CONAI e BIORPACK, considerata la necessità di sviluppare od ottimizzare i sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio plastica biodegradabile e compostabile

2



assieme all'umido urbano, mettendo a tal fine a disposizione degli enti locali le risorse derivanti dal contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, convengono di stipulare, nel quadro dell'APQN, il presente Allegato Tecnico (di seguito anche solo "AT").

L'Allegato cit. disciplina i rapporti e gli impegni delle Parti coerentemente con le previsioni dell'APQN.

Le Parti condividono nell'ambito dei rispettivi compiti, altresì, la necessità dell'ottimizzazione costante degli strumenti volti a promuovere l'etichettatura di tutti gli imballaggi compresi in particolare, per quanto riguarda questo AT, quelli in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari certificate EN 13432, nonché la loro riconoscibilità da parte dei cittadini/consumatori, ai fini della corretta gestione di tali materiali nell'ambito della raccolta differenziata dell'Umido urbano, evitando così contaminazioni con altri flussi di rifiuti. A tal riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto che il nuovo marchio "Organico Biorepack" - n. deposito/registrazione c/o il MIMIT - UIBM 302024000051619 e di seguito raffigurato - contribuisce al perseguimento di detti obiettivi e si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a promuoverne la diffusione.



174
3
to
P. M. Spina

1. FINALITA', OGGETTO E DURATA

1.1. Il presente atto, unitamente alla relativa Premessa, costituisce Allegato Tecnico (di seguito anche solo "AT") all'APQN e disciplina i rapporti e gli impegni delle Parti per i rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile in conformità alle disposizioni dello stesso APQN.

1.2. In conformità alle previsioni degli articoli 5.2 lettera A. e 5.4 lettera A. dell'APQN, il presente Allegato Tecnico definisce in particolare, relativamente ai rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile raccolti assieme all'umido urbano e conferiti ad impianti industriali di riciclo organico:

- le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate;
- le modalità e condizioni di controllo della qualità di tali raccolte;
- i corrispettivi riconosciuti ai Convenzionati.

1.3. Il presente Allegato Tecnico avrà validità sino al 31.12.2029.

2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Allegato valgono le seguenti definizioni e denominazioni:

a) per imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile si intendono gli imballaggi certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo armonizzato EN 13432 (*"Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi"*), di seguito denominati anche solo **"imballaggi in bioplastica compostabile"**;

b) per rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile si intendono i rifiuti derivanti dall'utilizzo degli imballaggi sopra cit. Tali rifiuti sono di seguito definiti anche solo **"rifiuti di imballaggi in bioplastica compostabile"**;

c) per frazione organica umida dei rifiuti urbani si intendono i rifiuti contraddistinti dai codici EER 20 01 08 (*"rifiuti biodegradabili di cucine e mense"*) e 20 03 02 (*"rifiuti dei mercati"*) conferiti al servizio pubblico da utenze domestiche e non domestiche, di seguito denominati anche solo **"Umido urbano"**;

d) per impianti industriali di riciclo organico, autorizzati alle operazioni di recupero

R3 di cui all'Allegato 19 - Allegato C alla parte IV del T.U.A., si intendono:

- gli impianti di compostaggio aerobico;
- gli impianti di digestione anaerobica;
- gli impianti cosiddetti "integrati" ovvero costituiti da una fase di digestione anaerobica seguita da un'altra fase di compostaggio aerobico.

Tutti gli impianti sopracitati sono di seguito denominati anche solo "**impianti di riciclo organico**".

Non sono ricompresi in questa definizione gli eventuali impianti intermedi di trasferimento di seguito definiti:

e) per impianti intermedi di trasferimento si intendono gli impianti autorizzati alle operazioni di recupero R13 (messa in riserva), esclusi in ogni caso gli impianti di riciclo organico e quelli autorizzati alle sole operazioni di smaltimento di cui all'Allegato 18 - Allegato B alla parte IV del T.U.A.;

f) per Ente di governo dell'ATO si intende il soggetto pubblico, istituito ed operativo, individuato dalle Regioni in attuazione della delega contenuta nell'art. 2, co. 186-bis della legge n. 191/2009, a cui sono demandate le funzioni di regolazione del servizio (art. 3-bis, comma 2-bis, decreto legge n. 138/2011);

g) per Convenzionato si intende il soggetto che sottoscrive la Convenzione locale di cui all'articolo 3, di seguito anche solo "**Convenzionato**" o "**Convenzionati**";

h) per Materiali compostabili si intendono le matrici biodegradabili ed in particolare i rifiuti organici come definiti all'art. 183, comma 1, lett. d) del T.U.A.; i rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432; i rifiuti derivanti da altri manufatti in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432 ovvero EN 14995; i rifiuti di imballaggio e derivanti da manufatti in altri materiali, certificati compostabili EN 13432, di seguito anche solo "**MC**";

i) per Materiali non compostabili si intendono matrici non compostabili presenti nell'Umdo urbano che penalizzano il riciclo ed aumentano i costi di trattamento, di seguito anche solo "**MNC**".

j) per quantitativi rilevanti ai fini del presente AT si intendono i quantitativi di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, al netto dell'umidità, che generano i corrispettivi previsti dal presente atto secondo le regole stabilite dal successivo articolo 10.

5
to
Pasta Spina

3. CONVENZIONI LOCALI

3.1. L'attuazione dell'APQN e del presente AT avviene attraverso la stipula di una Convenzione locale conforme allo schema allegato (**allegato A**) tra il Consorzio Biorepack e l'“Ente competente” come definito nell'APQN, lett. i) delle definizioni.

3.2. All'atto della sottoscrizione della Convenzione locale, verrà attribuito un numero di bacino che identifica il Comune/i Comuni in cui viene svolta la raccolta, ricompreso/i all'interno della Convenzione.

Il Convenzionato procederà ad indicare all'atto del convenzionamento l'impianto di riciclo organico e gli eventuali impianti intermedi di trasferimento utilizzati per il conferimento dell'Umido urbano agli impianti di riciclo organico. Nell'ipotesi in cui il Convenzionato non sia a conoscenza dell'impianto finale di riciclo organico, provvederà ad indicare il solo impianto di trasferimento. Le Parti si danno reciprocamente atto che il mancato adempimento dei suddetti obblighi di indicazione degli impianti da parte del Convenzionato potrebbe impedire lo svolgimento delle analisi merceologiche previste dal presente AT, senza che da ciò possa discendere alcuna responsabilità né conseguenza negativa per Biorepack.

In caso di variazioni del bacino di raccolta intervenute in corso di validità della Convenzione, trovano applicazione le regole previste nella Convenzione locale allegata in tema di obblighi di comunicazioni tempestive a Biorepack.

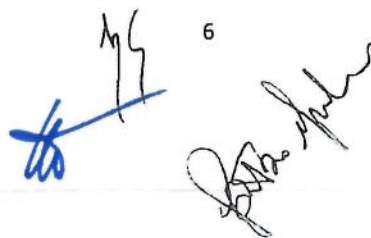
In caso di variazioni dell'impianto di destinazione ordinario, i Convenzionati comunicheranno via p.e.c. a Biorepack tempestivamente tali variazioni senza la necessità di identificare nuovi bacini o stipulare nuove convenzioni.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione delle suddette variazioni da parte dei Convenzionati, Biorepack non potrà essere ritenuto responsabile del mancato svolgimento delle analisi né potrà discenderne a suo carico qualsivoglia conseguenza negativa.

3.3. Il Convenzionato potrà attivare più bacini in caso:

- a)** di conferimento in via ordinaria dell'Umido urbano in più impianti di riciclo organico ovvero di trasferimento;
- b)** di presenza di modelli di raccolta differenziata differenti (es. stradale e domiciliare) e/o di rilevanti differenziazioni nella qualità dell'Umido urbano conferita in ragione della conformazione territoriale.

6



Eventuali ipotesi ulteriori di richiesta di attivazione di più bacini da parte del medesimo Convenzionato dovranno essere preventivamente valutate ed approvate da Biorepack.

3.4. In conformità alla previsione contenuta nel capitolo 5, punto 5.1. lettera B. dell'APQN, Biorepack si impegna a sottoscrivere le Convenzioni locali entro 90 giorni dalla richiesta dell'Ente competente completa della documentazione necessaria al Convenzionamento prevista dalla Convenzione locale tipo allegata al presente AT, o, in mancanza, entro 90 gg. dalla data di trasmissione della documentazione completa: la Convenzione locale avrà effetto per i nuovi convenzionati, una volta sottoscritta ferma restando, per i soggetti invece già convenzionati alla data di sottoscrizione del presente AT che proseguano con il convenzionamento, quanto previsto al capitolo 9 dell'APQN (compreso il rinnovo automatico) e la decorrenza per essi dal 1.1.2026 dei corrispettivi aggiornati di cui agli articoli 6 e 7.

3.5. In conformità alla previsione contenuta nel Capitolo 5, punto 5.1., lettera E. dell'APQN, nonché all'art. 1, comma 2 e all'art. 3, comma 12, dello Statuto di Biorepack, è in facoltà del Convenzionato recedere dalla Convenzione locale a partire dal secondo anno di vigenza della stessa, fermo restando quanto previsto nell'APQN, Capitolo 5, punto 5.1., lettera F.

3.6. Le modalità di esercizio del recesso sono disciplinate nello Schema di Convenzione locale tipo allegato al presente AT sotto la **lettera A**.

4. DELEGHE

4.1. La delega per la sottoscrizione della Convenzione locale, in conformità alla previsione contenuta nel Capitolo 5.3 lettera A dell'APQN, può essere rilasciata esclusivamente dall'Ente competente.

La delega può essere rilasciata esclusivamente in favore di soggetti che operano per il territorio di competenza del soggetto delegante in qualità di:

- a) affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o di affidatario della raccolta dell'Umido urbano sul territorio del soggetto delegante;
- b) gestore dell'impianto di riciclo organico di destino finale di tale raccolta;
- c) gestore dell'impianto intermedio di trasferimento se affidatario anche del

7


servizio di trasporto dell'Umido urbano verso l'impianto di riciclo organico.

4.2. L'eventuale subdelega è ammessa unicamente da parte dei soggetti delegati di cui al precedente comma 1, lett. a) ed in favore di un soggetto delegabile di cui al precedente comma 1, lett. b) e c).

4.3. La delega e la sub delega non possono avere durata inferiore ad un anno.

4.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che i Moduli di delega e sub delega dovranno essere conformi al format definito ai sensi del Capitolo 5.3 lettera A dell'APQN.

4.5. Nei casi contemplati dal presente articolo, Biorepack - fermo restando quanto previsto al capitolo 9 dell'APQN per i soggetti già convenzionati alla data di sottoscrizione del presente AT- non procede alla stipula della Convenzione qualora la delega o la sub delega non siano state ricevute, ovvero risultino rilasciate a soggetti diversi o con modalità difformi da quanto stabilito nei commi precedenti.

4.6. Resta ferma la facoltà del delegante o del sub delegante di revocare la delega o la sub delega prima del decorso della durata minima di un anno e prima della relativa scadenza, mediante presentazione della revoca nei casi e secondo le modalità previste dal format definito ai sensi del Capitolo 5.3, lettera A, dell'APQN.

4.7. Biorepack non procede all'inserimento di un Comune in una nuova Convenzione qualora esso risulti già ricompreso in altra Convenzione salvo previo ricevimento, con riferimento a tale Comune, della revoca della delega o della sub delega rilasciata al precedente Convenzionato.

5. OBBLIGHI

5.1. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza e ferme restando le competenze dei singoli Enti di governo e/o dei Comuni, a:

- promuovere la gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme all'umido urbano;
- massimizzarne il successivo avvio a riciclo organico;
- favorire la riduzione della presenza all'interno dell'Umido urbano di matrici non compostabili che penalizzano, sino ad impedirne, il riciclo dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, facendo aumentare i costi di



trattamento a carico della collettività.

5.2. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono il preminente interesse pubblico all'acquisizione ed alla conoscenza dei dati utili a valutare al meglio l'andamento della raccolta e la presenza di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile all'interno dell'Umido urbano e pertanto condividono i seguenti impegni:

i) ANCI e i Convenzionati si impegnano a farsi promotori dell'accesso presso gli impianti di riciclo organico, ovvero presso impianti intermedi, per consentire l'effettuazione delle analisi merceologiche funzionali al riconoscimento dei corrispettivi previsti dal presente AT, anche attraverso l'aggiornamento dei capitolati di gara e/o dei contratti per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dell'Umido urbano. I soggetti convenzionati che affidano i suddetti servizi successivamente alla sottoscrizione della Convenzione locale attuativa del presente accordo, dovranno necessariamente prevedere l'applicazione dei contenuti del presente AT e della Convenzione locale attuativa nella documentazione di gara/contrattuale cit.;

ii) Biorepack continuerà a farsi promotore dell'organizzazione ed espletamento delle analisi merceologiche presso gli impianti di riciclo organico, sollevando il Convenzionato da qualsiasi onere, in particolare per quanto attiene sia agli adempimenti relativi all'accesso, che alla sicurezza del personale incaricato dello svolgimento delle analisi merceologiche, anche mediante accordi con le organizzazioni rappresentative di categoria.

5.3. Rimangono altresì fermi gli impegni, obblighi e diritti previsti dalla Convenzione locale in capo a ciascuna delle Parti che la sottoscrivono, ivi compresi:

- per il Convenzionato, l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 assieme all'Umido urbano, nonché l'obbligo del loro successivo conferimento agli impianti finali di riciclo organico ovvero ad impianti intermedi di trasferta;
- per Biorepack, l'obbligo di riconoscere al Convenzionato i corrispettivi di cui ai successivi artt. 7 (corrispettivi di raccolta), 8 (corrispettivi per il trasporto) e 9 (corrispettivi per i costi di trattamento organico) sui quantitativi rilevanti ai fini del presente AT definiti secondo le regole del successivo articolo 10.



6. CORRISPETTIVI A FAVORE DEI CONVENZIONATI

6.1. Le Parti hanno definito i corrispettivi secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art. 5.4 dell'APQN. I corrispettivi sono riconosciuti sui soli quantitativi rilevanti ai fini del presente AT e si articolano in particolare in corrispettivi per i costi dei servizi di raccolta differenziata (articolo 7), per i costi dei servizi di trasporto (articolo 8) e per i costi del servizio di trattamento organico (articolo 9).

6.2. I corrispettivi di raccolta differenziata previsti dal presente AT decorrono, per i soggetti già convenzionati alla data di sottoscrizione del presente AT, dal 1.1.2026 anche al fine di tener conto di quanto previsto dall'art. 9, lett. C dell'APQN.

6.3. I corrispettivi sono soggetti, a partire dal 2027, a revisione annuale secondo quanto stabilito dall'articolo 5.4 lettera D dell'APQN.

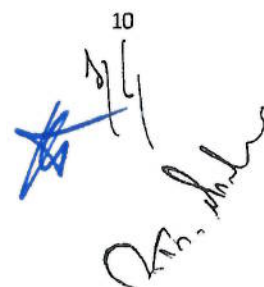
7. CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

7.1. Ai fini della copertura dei costi del servizio di raccolta differenziata, Biorepack corrisponderà a ciascun Convenzionato un corrispettivo unico su tutto il territorio nazionale, determinato - tenuto conto del CAM gestione rifiuti [DM MASE 7 aprile 2025, punto 2.1.1.] e al fine di massimizzare gli obiettivi di riciclo - in funzione della fascia qualitativa della raccolta (definita in funzione dei valori di MNC), secondo i valori riportati nella tabella seguente a valere per il biennio 1.1.2026 – 31.12.2027:

Corrispettivi di RD per il biennio 1.1.2026 – 31.12.2027

	2026	2027 (+ NIC ex art. 6.3)
Fascia premiale: $0\% \leq \text{MNC} \leq 2,50\%$	175	175
Fascia ottimale: $2,50\% < \text{MNC} \leq 5,00\%$	160	160
Fascia sub ottimale: $5,00\% < \text{MNC} \leq 8,00\%$	133	133

7.2. A valere per il biennio 1.1.2028 – 31.12.2029, i corrispettivi saranno ulteriormente aggiornati come da valori riportati nella tabella seguente:

10


Corrispettivi di RD per il biennio 1.1.2028 – 31.12.2029

	2028 (+ NIC ex art. 6.3)	2029 (+ NIC ex art. 6.3)
Fascia premiale: $0\% \leq \text{MNC} \leq 2,50\%$	190	190
Fascia ottimale: $2,50\% < \text{MNC} \leq 5,00\%$	173	173
Fascia sub ottimale: $5,00\% < \text{MNC} \leq 8,00\%$	130	130

7.3. Per i nuovi convenzionati (i.e. soggetti che si convenzionano a seguito della sottoscrizione del presente AT), fino all'attivazione delle analisi merceologiche di cui all'art. 10, è riconosciuto il valore del corrispettivo di RD di fascia ottimale, determinato sulla base di valori convenzionali degli imballaggi in bioplastica compostabile e del MNC ai sensi del successivo art. 10.4. Qualora tuttavia l'assenza di analisi si protragga oltre un anno dalla stipula del presente AT per cause non imputabili a Biorepack, è riconosciuto il corrispettivo di RD di fascia sub ottimale determinato sulla base dei valori convenzionali di imballaggi in bioplastica compostabile e MNC di cui all'art. 10.5. La medesima disciplina (i.e. applicazione dei valori convenzionali di cui all'art. 10.5) si applica ai soggetti già convenzionati alla data di sottoscrizione del presente AT per i quali Biorepack, per cause ad esso non imputabili, non abbia potuto attivare le analisi merceologiche prima della sottoscrizione del presente AT.

7.4. Nessun corrispettivo di cui al presente articolo e ai successivi articoli 8 e 9 è riconosciuto laddove il contenuto di MNC superi l'8%, considerato che in tal caso i processi di pre-trattamento dei conferimenti resi necessari dall'elevata presenza di MNC finiscono per trascinare anche i rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile e gli altri materiali compostabili, impedendone il riciclo.

7.5. Al fine di accompagnare il passaggio alle nuove fasce di qualità previste nel presente AT, Biorepack, in deroga a quanto disposto all'art. 7.4, riconoscerà – limitatamente a un solo rendiconto di cui al successivo art. 12 ricadente nell'anno 2026 – i corrispettivi anche qualora l'MNC superi l'8%, purché rimanga comunque entro il limite del 10%.



7.6. Conformemente alla previsione di cui al successivo articolo 10.6., nessun corrispettivo sarà corrisposto da Biorepack in ogni caso di respingimento del carico da parte dell'impianto ovvero di carico per qualsivoglia ragione declassificato/conferito in impianti finali diversi da quelli autorizzati al riciclo organico.

8. CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO

8.1. Per i corrispettivi del servizio di trasporto si applicano le seguenti regole:

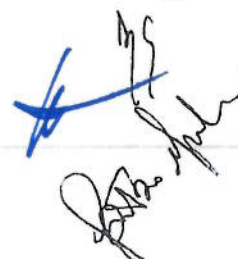
- a) trasporto entro il raggio di 25 km ("**trasporto breve**"): qualora l'Umido urbano raccolto sia destinato ad un impianto di riciclo organico ovvero ad un impianto intermedio di trasferimento situato entro il raggio di 25 chilometri, nessun ulteriore corrispettivo di trasporto è riconosciuto al Convenzionato, essendo il corrispettivo di trasporto già ricompreso nel corrispettivo di raccolta di cui all'art. 7;
- b) trasporto oltre il raggio di 25 km ("**trasporto di media-lunga percorrenza**"): qualora l'Umido urbano raccolto sia destinato ad un impianto di riciclo organico ovvero ad un impianto intermedio di trasferimento situato oltre il raggio di 25 chilometri, è riconosciuto il costo del servizio di trasporto per ogni chilometro eccedente i 25 chilometri, secondo le modalità precisate in seguito.

8.2. Per il calcolo delle distanze si applicano le seguenti regole:

- i. il raggio è calcolato prendendo a riferimento il centro del Comune di raccolta e la sede dell'impianto di destinazione finale ovvero dell'impianto intermedio di trasferimento;
- ii. nel caso di Convenzione che comprenda più Comuni, si prende a riferimento la distanza media, pesata sul numero degli abitanti, tra i centri dei diversi comuni e la sede dell'impianto di destinazione finale ovvero dell'impianto intermedio di trasferimento;
- iii. le regole analitiche per il calcolo delle distanze sono contenute nel documento allegato al presente AT sotto la lettera E.

8.3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b) [trasporto di media-lunga percorrenza], il costo di trasporto è riconosciuto con una delle seguenti modalità alternative:

- A. laddove il soggetto terzo (solitamente il gestore dell'impianto intermedio di trasferimento) fatturi i costi di trasporto indistintamente e assieme al

A handwritten signature in black ink is written over a large, stylized blue ink mark that resembles a large 'X' or a checkmark.

corrispettivo di trattamento organico, il riconoscimento dei costi di trasporto da parte di Biorepack avviene direttamente con il versamento del corrispettivo di trattamento, secondo le modalità indicate all'articolo 9 e null'altro in tal caso è dovuto al Convenzionato per i costi di trasporto;

B. laddove il soggetto terzo (gestore dell'impianto intermedio di trasferimento o altro soggetto) fatturi separatamente i costi per trasporto, Biorepack riconoscerà al Convenzionato il medesimo costo fatturato dal soggetto terzo secondo le modalità indicate al successivo comma 8.4.;

C. laddove il trasporto sia internalizzato alla raccolta o separato da essa ma gestito con risorse interne, il riconoscimento di tali costi da parte di Biorepack avviene con modalità forfettarie, come indicato nel successivo comma 8.5.

8.4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 8.3. lettera B (fatturazione separata dei costi di trasporto di media-lunga percorrenza), il Convenzionato deve emettere fattura con indicazione specifica, separata e distinta rispetto a quella del costo del servizio di raccolta differenziata di cui all'art. 7, dei costi di trasporto in base a quelli fatturati dal soggetto terzo riportando nella medesima fattura la voce "Trasporto di media-lunga percorrenza".

8.5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 8.3. lettera C (assenza di fatturazione specifica dei costi di trasporto di media-lunga percorrenza) Biorepack riconosce al Convenzionato, un corrispettivo forfettario per il servizio di trasporto pari a € 0,55 per tonnellata di quantitativi rilevanti ai fini del presente AT, moltiplicato per ogni chilometro eccedente i 25 chilometri e fino ad un massimo di 100 chilometri.

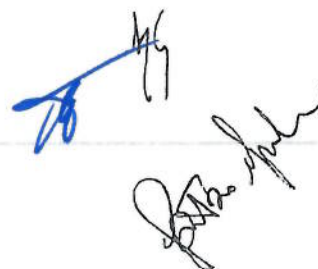
8.6. Il costo del trasporto finale dall'eventuale impianto intermedio di trasferimento – indipendentemente da dove situato in termini di distanza rispetto al bacino di raccolta – sino all'impianto di riciclo organico, è riconosciuto e remunerato, a seconda dei casi, secondo una delle modalità alternative precisate nel precedente comma 3.

9. CORRISPETTIVI PER I COSTI DI TRATTAMENTO ORGANICO

9.1. Le Parti convengono che Biorepack sostenga, ai sensi dell'art. 221, comma 10, lett. e), del T.U.A., l'integrale copertura dei costi di trattamento organico dei rifiuti

di imballaggio di propria competenza secondo le regole di seguito stabilite:

1. I corrispettivi per i costi di trattamento organico, al pari di quelli di raccolta e trasporto, sono riconosciuti sui soli quantitativi rilevanti ai fini del presente AT.
 2. La copertura integrale è riferita ai costi di trattamento organico efficienti, espressi in euro/tonnellata (costo efficiente unitario) sostenuti.
 3. Per costo efficiente di trattamento organico si intende quello definito secondo i criteri contenuti nella disciplina regolatoria ARERA (MTR - Metodo Tariffario Rifiuti) *pro tempore* vigente, comprese le componenti perequative ambientali eventualmente applicate.
 4. Nel caso in cui il costo efficiente di trattamento organico sia oggetto di fatturazione, Biorepack riconosce i costi unitari (euro/tonnellata) risultanti dalle fatture emesse nell'annualità e rispetto ai conferimenti del periodo di riferimento.
 5. In assenza di fatturazione, i Convenzionati gestori integrati (anche per la sola frazione dell'umido urbano prodotta nel bacino di conferimento destinata a riciclo organico) che svolgano direttamente anche l'attività di trattamento organico dell'Umido urbano, predispongono, rispetto al periodo rilevante, un apposito conteggio con specifico riferimento all'individuazione del costo efficiente di trattamento dell'Umido urbano, avendo riguardo al PEF (Piano economico finanziario) approvato, alle fonti contabili obbligatorie e/o alla contabilità analitica ed applicando la metodologia MTR ARERA *pro tempore* vigente, con facoltà di aggiornamento delle componenti di costo in base ai dati dell'annualità in corso. Nella predisposizione del suddetto conteggio, il gestore integrato utilizza ed indica anche il/i driver di riparto dei costi di trattamento utilizzato/i per suddividere tali costi tra le quantità diverse dall'Umido urbano (es. verde codice EER 200201) e l'Umido urbano. Il predetto conteggio viene inviato assieme al rendiconto-dichiarazione di veridicità di cui al successivo art. 12.
- 9.2. Rispetto a situazioni particolari in cui, per carenze impiantistiche, fermi impianti o altre situazioni eccezionali, si verificano, nel corso del periodo di fatturazione di riferimento, uno o più conferimenti in impianti finali di riciclo organico e/o in impianti intermedi di trasferta diversi da quelli ordinari, il costo



di trattamento sostenuto in relazione a detti conferimenti potrà risultare anche da disposizioni di conferimento delle autorità competenti e connesse lettere commerciali dei gestori degli impianti individuati in dette disposizioni.

9.3. Le Parti si riservano di aggiornare le regole per la definizione dei costi efficienti a seguito dell'eventuale aggiornamento/modifica da parte di ARERA dell'MTR pro tempore vigente ovvero di altra deliberazione che possa impattare sul presente AT.

10. DEFINIZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN BIOPLASTICA COMPOSTABILE RILEVANTI E PRIME REGOLE PER LE ANALISI MERCEOLOGICHE

10.1. Costituiscono quantitativi rilevanti ai fini del presente AT, e conseguentemente generano i corrispettivi di cui agli artt. 7, 8 e 9, i rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile certificata EN 13432, al netto dell'umidità, conferiti nell'umido urbano e segnatamente con i rifiuti contraddistinti dai codici EER 200108 e 200302, relativi al periodo di fatturazione considerato.

10.2. Tali quantitativi sono calcolati per mezzo di analisi merceologiche da svolgersi di norma in ingresso agli impianti industriali di riciclo organico, ovvero, ove necessario per la specifica attribuzione ai diversi Convenzionati delle quantità di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, presso gli altri punti individuati secondo quanto stabilito nel Protocollo di Analisi allegato al presente AT, che potrà essere eventualmente aggiornato dalle Parti entro 90 gg. dalla sottoscrizione del presente AT. Le analisi merceologiche sono svolte secondo le regole che seguono:

- A.** Si conviene di fare riferimento al contenuto percentuale in peso dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile al netto dell'umidità (% imballaggi in bioplastica), presenti all'interno dei quantitativi di Umido urbano conferiti ed accettati - nel periodo di fatturazione di riferimento - in ingresso agli impianti di riciclo organico ovvero agli impianti intermedi ("QL").
- B.** Le analisi merceologiche sono eseguite senza oneri per il Convenzionato e con la garanzia della possibilità di esercitare il contraddittorio secondo la metodologia stabilita nel Protocollo di Analisi allegato al presente AT. Le analisi merceologiche sono svolte da soggetti dotati dei necessari requisiti di professionalità, terzietà e imparzialità, individuati secondo quanto previsto



dall'art. 5.2 dell'APQN.

C. Il contenuto percentuale dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile è individuato secondo i seguenti criteri, come più specificamente declinati nel Protocollo di Analisi cit.:

- i. Vengono utilizzate le medie mobili con orizzonti temporali differenziati - biennali, annuali ovvero semestrali - in relazione alla dimensione del bacino e al numero di analisi svolte in modo da avere una base di dati sufficiente per effettuare la media mobile.
- ii. Per i nuovi convenzionati, le medie mobili che verranno formate a seguito dell'attivazione delle analisi merceologiche partiranno e terranno conto, fino alla messa a regime di tali analisi, della percentuale convenzionale di cui al successivo comma 10.4. per il periodo in cui quest'ultima avrà trovato applicazione in modo che il passaggio tra la percentuale convenzionale iniziale e l'effettiva applicazione dei valori rilevati nei territori sia graduale e progressiva.

10.3. Le analisi merceologiche vengono utilizzate anche per definire la incidenza delle matrici non compostabili (MNC) ai fini del riconoscimento della fascia qualitativa di pertinenza per il corrispettivo di raccolta (articolo 7.1.).

10.4. Per i nuovi convenzionati, fino alla messa a regime delle analisi di cui sopra ed alla formazione delle medie mobili per i singoli bacini, le Parti condividono, in base ai dati disponibili risultanti dalle analisi merceologiche svolte secondo il Protocollo di analisi, che il contenuto percentuale al netto dell'umidità di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile è convenzionalmente assunto in misura pari all'1,21% (di seguito anche solo "**contenuto percentuale convenzionale di imballaggi**"). Per i bacini per cui sia invece disponibile la media mobile, si applica quest'ultima. Per quanto riguarda il contenuto percentuale di MNC, sempre in assenza di medie mobili e in base ai dati sopra citati, le Parti condividono il valore convenzionale del 4,87% ("**contenuto percentuale convenzionale di MNC**").

10.5. Per i nuovi convenzionati, ove l'assenza delle analisi merceologiche dovesse protrarsi oltre un anno dalla stipula del presente AT per cause non imputabili a Biorepack, viene riconosciuto il valore del corrispettivo di RD di fascia sub ottimale con un contenuto percentuale di imballaggi in bioplastica compostabile pari all'1%



e un contenuto di MNC pari al 6,5%. In applicazione di quanto previsto all'art. 7.3, gli stessi valori convenzionali di cui al presente comma si applicano ai soggetti già convenzionati alla data di sottoscrizione del presente AT per i quali Biorepack, per cause ad esso non imputabili, non abbia potuto attivare le analisi merceologiche prima della sottoscrizione del presente AT.

10.6. I quantitativi dei carichi respinti da parte dell'impianto ovvero dei carichi per qualsivoglia ragione declassificati/conferiti in impianti finali diversi da quelli autorizzati al riciclo organico, non assumono alcuna rilevanza ai fini della definizione dei quantitativi rilevanti ai fini del presente AT, né per la definizione della fascia qualitativa.

11. FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI

11.1. Il Convenzionato provvede a fatturare a Biorepack, in conformità alla pre fattura da quest'ultimo messa a disposizione del Convenzionato, i quantitativi rilevanti ai fini del presente AT individuati ai sensi del precedente art. 10. Si applica, a tal fine, la seguente formula:

$$\frac{\% \text{ imballaggi bioplastica} \times QL}{100}$$

100

11.2. Ai fini di tale formula, si intende:

- a) per "% imballaggi bioplastica", la percentuale di imballaggi in bioplastica compostabile, al netto dell'umidità, di competenza Biorepack risultante dalle analisi merceologiche (art. 10.2.), ovvero - per i nuovi convenzionati - il valore percentuale convenzionale iniziale dell'1,21% (art. 10.4.);
- b) per "QL", i quantitativi lordi di rifiuto umido urbano [codici EER 20 01 08 e 20 03 02] risultanti dai registri di carico e scarico degli impianti di riciclo organico, ovvero degli impianti intermedi di trasferimento, conferiti in tali impianti nel periodo di fatturazione di riferimento.

11.3. Le Parti condividono che in funzione della specificità della filiera e al fine di ottimizzare gli adempimenti amministrativi, il periodo di fatturazione rilevante ai fini del presente AT - e in particolare del riconoscimento dei corrispettivi di cui agli artt. 7, 8 e 9 - è di norma annuale o semestrale, a scelta dei singoli Convenzionati. Resta sempre salva la possibilità per i Convenzionati, con particolare riferimento ai



bacini di maggiori dimensioni ovvero di deleghe o sub deleghe rilasciate ai gestori degli impianti di riciclo organico, di richiedere un periodo di fatturazione minore, di durata trimestrale. Eventuali richieste dei Convenzionati volte a modificare in corso di Convenzione il periodo di fatturazione devono essere previamente inviate a Biorepack e, qualora approvate, si applicano dal periodo di fatturazione successivo a quello della richiesta.

11.4. Biorepack, al termine del periodo di fatturazione scelto dal Convenzionato e ricevuto il rendiconto e la dichiarazione di veridicità di cui all'art. 12, provvede a mettere a disposizione del Convenzionato stesso, non oltre 30 giorni dal ricevimento del rendiconto salvo il caso dello svolgimento dei controlli a campione di cui all'art. 12.3., la pre fattura in cui sono riportati:

- il contenuto percentuale dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile definito ai sensi dell'art. 10, con la specificazione se si è fatta applicazione del meccanismo delle medie mobili oppure della percentuale convenzionale ivi prevista;
- l'indicazione dei quantitativi rilevanti ai fini del presente AT ed i corrispettivi dovuti al Convenzionato su di essi.

Il Convenzionato provvede quindi ad emettere fattura nei confronti di Biorepack entro 60 giorni dal ricevimento della pre-fattura.

11.5. In caso di discordanza fra la pre-fattura inviata da Biorepack ed i dati risultanti al Convenzionato, quest'ultimo, prima di emettere la fattura, deve contattare Biorepack per i chiarimenti del caso. Analogamente, Biorepack, in caso di discordanza tra i dati e i valori in suo possesso e quelli dichiarati dal Convenzionato nel rendiconto ovvero di discordanza tra il rendiconto e l'esito dei controlli a campione, deve contattare il Convenzionato per i chiarimenti del caso.

11.6. I pagamenti delle fatture vengono effettuati a 45 giorni data fattura fine mese.

12. RENDICONTO E CONTROLLI A CAMPIONE

12.1. Entro 30 giorni dal termine del periodo di fatturazione, il Convenzionato trasmette a Biorepack il rendiconto relativo al periodo di fatturazione prescelto (annuale, semestrale o trimestrale) accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi riportati. Il rendiconto costituisce il documento propedeutico alla



generazione della pre-fattura da parte di Biorepack.

12.2. Il rendiconto e la dichiarazione di veridicità sono inviati utilizzando, compilando e riportando tutti i dati previsti nel modello Excel "Template Import Rendiconti" e dichiarazione di veridicità allegati alla Convenzione locale.

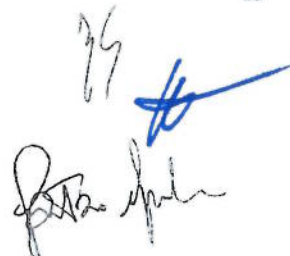
12.3. Biorepack ha facoltà di effettuare – direttamente o per mezzo di soggetti terzi – controlli a campione rispetto a quanto dichiarato dal Convenzionato nel rendiconto/dichiarazione di veridicità, anche attraverso l'esame della documentazione di gara-contrattuale, dei documenti tecnici e dei giustificativi contabili dei dati e dei valori riportati nel rendiconto stesso, che il Convenzionato è tenuto ad esibire in sede di eventuale controllo (a titolo esemplificativo: esame delle fatture, dei FIR, dei registri di carico e scarico o dei documenti equivalenti, della documentazione contrattuale relativa alle procedure negoziali svolte, degli atti di approvazione e/o giustificazione delle tariffe da parte degli Enti territoriali competenti, delle disposizioni di conferimento delle autorità competenti e connesse lettere commerciali dei gestori degli impianti, delle fonti contabili obbligatorie e/o della contabilità analitica). Durante l'esecuzione dei controlli a campione – che devono concludersi nel termine massimo di 30 giorni – è sospesa l'emissione delle pre fatture e delle fatture.

12.4. Situazioni particolari o in cui, dall'esame del rendiconto e/o dallo svolgimento dei controlli a campione, dovessero risultare costi anomali o altre situazioni tali da richiedere ulteriori verifiche, comporteranno la sospensione dei pagamenti e saranno portate all'attenzione del Convenzionato per gli opportuni chiarimenti. In mancanza di composizione bonaria della vicenda, la questione verrà posta al Comitato di verifica di cui al punto 7.2 dell'APQN.

13. CAMPAGNE DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

13.1. Al fine di promuovere, secondo le previsioni normative vigenti (cfr. art. 22 direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva UE 851/2018 e art. 182 *ter* T.U.A.), la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 assieme all'Umido urbano, Biorepack realizza, secondo le linee guida generali dell'APQN, campagne di formazione e comunicazione in collaborazione con i Comuni e/o con i Convenzionati.

13.2. Le campagne di formazione e comunicazione sono rivolte a promuovere il



miglior riconoscimento – anche attraverso l'opportuna etichettatura e il nuovo marchio "Organico Biorepack" – e il corretto conferimento nell'Umido urbano degli imballaggi oggetto del presente AT da parte dei cittadini/utenti, degli operatori dei servizi di igiene urbana, degli organi di controllo competenti e degli altri soggetti rilevanti per la filiera, al fine di massimizzarne il riciclo organico, anche perseguendo, per quanto possibile, il miglioramento dei livelli qualitativi delle raccolte dell'Umido urbano e la riduzione della presenza di materiali non compostabili.

13.3. Biorepack si impegna altresì a supportare la comunicazione locale attuata da Enti di Governo, Comuni e/o Convenzionati per fornire le corrette indicazioni in merito al conferimento della bioplastica nell'Umido urbano

13.4. Il Comune – tenuto altresì conto di quanto previsto dal CAM gestione rifiuti – promuove, direttamente o attraverso il Convenzionato e nell'ambito delle campagne attivate ai sensi del presente articolo, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta differenziata dell'Umido urbano e del materiale conferito.

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.1. Per tutto quanto non stabilito nel presente atto e/o nella Convenzione locale allegata o negli altri Allegati, valgono le disposizioni contenute nella parte generale dell'APQN.

14.2. Il presente Allegato Tecnico entra in vigore alla data della sottoscrizione.

Per ANCI	Per CONAI	Per BIOREPACK
